



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1994

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. CORRADO BERARDI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 12982 del 21 febbraio 2001 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Corrado Berardi, nato a Torino (TO), il 21 agosto 1968;

VISTA la nota del 9 giugno 2021 (prot. n. 41126 del 10 giugno 2021) con cui IW Bank S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Corrado Berardi nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le successive note del 18 giugno 2021 (prot. n. 43515 del 21 giugno 2021), 26 luglio 2021 (prot. n. 50600 di pari data), 3 e 27 settembre 2021 (rispettivamente prot. n. 60707 e n. 64977 di pari data), 21 febbraio 2022 (prot. n. 12696 di pari data) e 24 marzo 2022 (prot. n. 20745 di pari data), con cui il predetto Intermediario provvedeva a trasmettere ulteriori informazioni e documenti relativi all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le ulteriori informazioni acquisite da FinecoBank S.p.A. con nota del 5 luglio 2021 (prot. n. 46275 di pari data), Unicredit S.p.A. con note del 6 luglio 2021 e 4 aprile 2022 (rispettivamente prot. n. 46822 e n. 23412 di pari date) e Banco di Desio e della Brianza S.p.A. con nota del 21 marzo 2022 (prot. n. 19540 di pari data);

VISTA la delibera OCF n. 1908 del 29 aprile 2022, notificata in pari data, con cui l'Organismo ha sospeso in via cautelare il Sig. Corrado Berardi dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF;

VISTA la nota del 5 maggio 2022 (prot. n. 30938/22), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Corrado Berardi, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, per aver:

- acquisito, anche temporaneamente e mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza di clienti o potenziali clienti;
- trasmesso a clienti o potenziali clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Corrado Berardi non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione finale trasmessa al Comitato di Vigilanza in data 15 luglio 2022 (prot. n. 46047 di pari data), con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti sopracitati e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Corrado Berardi le menzionate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 4 e 5, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a)*, nn. 4 e 5 del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea mediante distrazione, di somme di pertinenza della clientela e di comunicazione o trasmissione alla stessa di informazioni o documenti non corrispondenti al vero;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- la sussistenza di plurimi fenomeni acquisitivi (ciascuno dei quali autonomamente suscettibile di determinare una violazione punibile con il massimo edittale), l'elevato ammontare della somma di denaro di cui risulta l'avvenuta acquisizione, le modalità con cui il fenomeno è stato realizzato (anche attraverso il doloso rilascio di false informazioni alla clientela) nonché la trasmissione alla clientela di documentazione contenente informazioni non rispondenti al vero, indice di un'operatività radicalmente irregolare del Sig. Corrado Berardi, reiteratamente posta in essere nei confronti di diversi clienti in un ampio arco temporale, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere del tutto l'affidabilità del consulente ad operare sul mercato;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la condotta in esame risulta imputabile al consulente a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Corrado Berardi, nato a Torino (TO), il 21 agosto 1968, è radiato dall'Albo unico dei Consulenti Finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 2 agosto 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti